

Guida al D.L. fiscale n. 223 DEL 4/7/2006: L'ART. 36

di Vincenzo D'Andò

Pubblicato il 13 luglio 2006

di Vincenzo D'Andò

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale 4.7.2006, n. 153, il Decreto Legge 4.7.2006, n. 223, con il quale il Governo ha elaborato le misure urgenti, atte a consentire, tra l'altro:

- Lo sviluppo, la crescita e la promozione della concorrenza e della competitività;
- la tutela dei consumatori;
- la liberalizzazione di settori produttivi;
- il contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale;
- il recupero di base imponibile;

- il potenziamento delle procedure di accertamento fiscale e la semplificazione ed altre misure di natura finanziaria.

Bisogna ora attendere la conversione in Legge.

Nel frattempo esaminiamo di seguito tutte le novità fiscali contenute nel provvedimento comma per comma. Gli articoli interessati vanno dal 35 al 37.

SECONDA PARTE

L'ARTICOLO E' STATO SUDDIVISO IN TRE PARTI:

L'ART. 35 - L'ART. 36 - L'ART. 37

ART. 36 -

RECUPERO DI BASE IMPONIBILE

Aumento aliquota IVA per taluni beni (comma 1)

Nella Tabella A, Parte III, allegata al DPR n. 633/1972, concernente i beni e servizi soggetti all'aliquota del 10%, sono soppresse le voci di cui ai numeri 62), 64), 123-bis), 127-decies), mentre la voce numero 122) viene sostituita dalla seguente:

<<22) prestazioni di servizi relativi alla fornitura e distribuzione di calore-energia per uso domestico, derivante dall'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili;>>.

Pertanto, aumenta l'aliquota IVA dal 10% al 20% per i seguenti beni:

- prodotti a base di zucchero non contenenti cacao (caramelle, torrone e simili);
- cioccolato ed altre preparazioni alimentari contenenti cacao in confezioni non di pregio;
- servizi telefonici resi in posti telefonici pubblici e in telefoni a disposizione del pubblico;
- francobolli da collezione e collezione di francobolli.

Infine, restano con l'aliquota del 10% le prestazioni di servizi relativi alla fornitura e distribuzione di calore-energia per uso domestico, purché siano derivanti dall'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, in caso contrario passano al 20%.

Quando un area è considerata fabbricabile ai fini fiscali (comma 2)

Si stabilisce che ai fini dell'applicazione del DPR IVA, del DPR sull'imposta di registro, del TUIR e ai fini dell'ICI (D.Lgs. 30.12.1992, n. 504), un'area è considerata fabbricabile se è utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, e ciò indipendentemente se la regione ne abbia o meno approvato e adottato gli strumenti attuativi.

IRES: Esclusione dal reddito degli utili provenienti da paesi a fiscalità privilegiata (comma 3 e 4)

Nell'art. 47, comma 4, del TUIR le parole: <<gli utili relativi alla partecipazione al capitale o al patrimonio, ai titoli e agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), corrisposti>> sono sostituite dalle seguenti: <<gli utili provenienti>>.

Così facendo, viene ripristinata la formulazione del citato art. 47 come era prima della modifica recata dall'art. 2, comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 247/2005, c.d. correttivo IRES. Con tale ultima modifica era stato specificato che la tassazione integrale dei dividendi provenienti dai paesi a fiscalità privilegiata riguardava solo quelli "corrisposti" direttamente dalla partecipata estera situata in detti paesi e non anche a quelli percepiti indirettamente in quanto "provenienti" dalla partecipata estera per il tramite di altra partecipata situata in paesi diversi da quelli a fiscalità privilegiata. Adesso con la modifica non vengono più fatte distinzioni di sorta, non serve più, quindi, interporre nella catena societaria un altro soggetto estero residente in un paese a regime fiscale non privilegiato.

Tale modifica si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto (2006).

Divieto di ammortamento anticipato per autovetture e autocarri utilizzati nell'esercizio di impresa ma non di natura strumentale (comma 5 e 6)

E' stato introdotto il divieto di ammortamento anticipato per determinati veicoli.

In particolare, per taluni beni indicati all'art. 164 comma 1 lettera b) del TUIR (si tratta delle autovetture ed autocaravan, ciclomotori e motocicli che hanno un uso non esclusivamente strumentale nella propria attività) è stata esclusa la possibilità di applicare l'ammortamento anticipato. Si ricorda che un mezzo è considerato come bene strumentale ad esempio per l'impresa di taxi, di autotrasporti, e così via.

Difatti, è stato modificato l'art. 102, comma 3, del TUIR, nel quale ora si dispone che fatta eccezione per i beni di cui all'art. 164, comma 1, lettera b), la misura dell'ammortamento può essere elevata fino a due volte per ammortamento anticipato nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione e nei due successivi.

Le disposizioni di tipo restrittivo si applicano a decorrere dal 2006 (in particolare dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del D.L. n. 233/2006) anche per i beni acquistati negli anni precedenti. La modifica introdotta elimina la possibilità di utilizzare l'ammortamento anticipato per le autovetture aziendali di proprietà (non strumentali). L'attuale normativa prevede un limite del costo deducibile con ammortamento in 4 anni delle auto aziendali.

Divieto di ammortamento dei terreni in cui sono situati fabbricati strumentali (comma 7 e 8)

Si dispone che ai fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili, il costo dei fabbricati strumentali deve essere preso al netto del costo delle aree occupate dalla costruzione e di quelle che ne costituiscono pertinenza.

Il costo di dette aree viene quantificato in misura pari al maggiore tra quello esposto in bilancio e quello corrispondente al 20% e, per i fabbricati industriali, al 30% del costo complessivo. Le neo disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto anche per le quote di ammortamento relative ai fabbricati costruiti o acquistati nel corso di periodi di imposta precedenti.

La novità rinforza la tesi della non ammortizzabilità dei terreni e delle aree occupate dai fabbricati strumentali in aderenza con le indicazioni fornite al riguardo dai principi contabili nazionali ed internazionali secondo i quali le imprese devono indicare separatamente (scorporare) in bilancio il valore del fabbricato da quello del terreno e non possono ammortizzarlo. Il legislatore comunque presuppone un valore del terreno costituente pertinenza del fabbricato pari al 30% nel caso di fabbricati industriali e del 20% nel caso degli altri fabbricati strumentali.

Regime di trasparenza fiscale per le società di capitali (commi da 9 a 11)

Il co. 9 dell'art. 36 del D.L. n. 223 del 04.07.2006 (recupero di base imponibile) ha modificato l'art. 115, co. 3, del D.P.R. N. 917/1986 aggiungendo la disposizione secondo la quale le perdite fiscali dei soci risalenti agli esercizi precedenti l'inizio della tassazione per trasparenza non possono essere utilizzate per compensare i redditi imputati dalle società partecipate.

Medesimo provvedimento correttivo è stato disposto dal co. 10 del medesimo art. Infine, il co. 11 sempre del D.L. n. 223/2006 detta la decorrenza della novità.

Ripporto perdite nella trasparenza fiscale societaria

Il fine del Legislatore è stato quello di introdurre un limite all'utilizzo delle perdite fiscali anteriori alla tassazione per trasparenza, in base a quanto previsto per il regime delle perdite nel consolidato fiscale.

In atto, l'art. 84, co. 1, del D.P.R. n. 917/1986 consente di computare in diminuzione, le perdite di un periodo di imposta, dal reddito dei periodi successivi ma non oltre il quinto.

Ciò vale anche nel caso di società socia di una società trasparente che riceve il reddito o la perdita per trasparenza (ex art. 115 D.P.R. n. 917/1986), con la possibilità di utilizzare la perdita per ridurre il reddito.

Mentre con la modifica introdotta dal suddetto provvedimento, dal periodo di imposta in corso al 1.1.2006, si è stabilito che le perdite fiscali dei soci della società partecipata, dei periodi anteriori a quello di decorrenza del regime di trasparenza, non possono più essere compensate con il reddito imputato dalla società.

Perdite illimitatamente riportabili (commi da 12 a 14)

Prima dell'avvento del D.L. n. 223/2006, l'art. 84, comma 2, del TUIR consentiva di riportare senza alcun limite di tempo le perdite realizzate nei primi tre periodi di imposta, ciò in deroga al limite generale di cinque periodi di imposta.

Adesso, a partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto (il 2006, per i contribuenti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare), con la modifica del comma 2 dell'art. 84 T.U.I.R. viene specificato che nei primi tre esercizi di imposta le perdite possono essere illimitatamente riportate:

- esclusivamente dalla data di costituzione della società stessa, con esclusione quindi di eventuali operazioni straordinarie e a condizione che si riferiscano ad una "nuova" attività produttiva, con esclusione di altre modifiche che non incidano sulla effettiva attività svolta.

Viene, inoltre, inserito un termine (otto esercizi) entro il quale possono essere utilizzate le perdite ex illimitate sorte a partire dal periodo di imposta in corso al 8.11.1997 e fino al periodo di imposta 2005. Ciò consentirà all'Erario recupero di materia imponibile e quindi di gettito a partire dal periodo di imposta 2006, il nono periodo successivo al primo esercizio (il 1997) nel quale potevano sorgere perdite illimitatamente riportabili.

Infine, nell'art. 84, comma 3, del TUIR la lettera a) è stata soppressa. Tale modifica impedisce il

riporto della perdita di un periodo di imposta ai cinque periodi di imposta successivi nel caso in cui la maggioranza delle partecipazioni con diritto di voto nelle assemblee ordinarie del soggetto che riporta le perdite sia acquisita da società controllate dallo stesso soggetto che controlla il soggetto che riporta le perdite o dal soggetto che controlla il controllante di questi.

Terreni edificabili: Abolizione aliquota agevolata (comma 15)

Viene eliminata l'agevolazione introdotta con il comma 3, dell'art. 33, della L. n. 388/2000, secondo cui i trasferimenti di immobili appartenenti ad aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, comunque denominati, regolarmente approvati, sono assoggettati ad **imposta di registro** in misura dell'1% e alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa.

Tale agevolazione spetta a condizione che entro cinque anni dalla data dell'atto del trasferimento avvenga l'utilizzazione edificatoria dell'area.

La novità ha effetto per gli atti pubblici formati e le scritture private autenticate a decorrere dal 04.07.2006 (data di entrata in vigore del D.L.).

Trasparenza S.r.l. a ristretta compagine sociale (commi 16 e 17)

Inoltre, il co. 16 dell'art. 36 del D.L. n. 223/2006 modifica l'art. 116 del D.P.R. n. 917/1986. Mentre il successivo co. 17 dispone che la novità si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del suddetto D.L.

Si tratta di una modifica effettuata nel regime della "piccola" trasparenza (art. 116 del D.P.R. n. 917/1986), mediante l'eliminazione della causa ostativa al predetto regime del possesso di una partecipazione con i requisiti per l'esenzione di cui all'art. 87 del D.P.R. n. 917/1986.

Inoltre, si stabilisce che, nei confronti della S.r.l., gli utili di cui all'art. 89 e le plusvalenze di cui all'art. 87 (entrambi del medesimo D.P.R.) concorrono a formare il reddito nella misura del 40%. In base alla relazione tecnica governativa, a tali effetti la S.r.l. viene di fatto equiparata ad una società di persone e viene corretta la discrasia del sistema in base alla quale una persona fisica poteva usufruire di un regime di favore solo perché detiene la partecipazione non direttamente ma tramite una S.r.l. che opta per la trasparenza fiscale.

Altresì, la relazione tecnica al provvedimento ha evidenziato che con le correzioni introdotte sul regime per la trasparenza fiscale delle piccole SRL, rispetto a prima avviene quanto segue:

- Possono ora accedere all'istituto della trasparenza di cui all'art. 116 anche le S.r.l. le quali, pur rispettando i limiti e le condizioni imposte (soci solo persone fisiche, al massimo 10, 20 se cooperative, volume dei ricavi non superiore a 10 miliardi di lire, ecc.), tuttavia detengono partecipazioni immobilizzate;

- Infine, nell'ipotesi di opzione per la trasparenza, nella determinazione del reddito delle SRL (poiché destinato a concorrere al reddito complessivo dei soci persone fisiche sotto forma di reddito di partecipazione) i dividendi percepiti sono tassati nella misura del 40% (e non del 5%) e le plusvalenze realizzate relative ad azioni o quote non sono più esenti ma concorrono nella misura del 40%.

Minusvalenze derivanti dall'assegnazione ai soci (commi 18 e 19)

La modifica arrecata all'art. 101, comma 1, del TUIR, in vigore dal 2006, è stata effettuata per non consentire (come invece prima previsto dal 2004) la deducibilità delle minusvalenze derivanti da assegnazioni ai soci o destinazione a finalità estranee all'esercizio d'impresa.

IRES - Opere e servizi di durata ultrannuale (comma 20 e 21)

Nell'art. 93 del TUIR il comma 3 viene soppresso con decorrenza dal 2006.

La modifica è stata dovuta per non consentire, come invece attualmente previsto dal 2004, la deducibilità extracontabile, per il tramite del quadro EC, dei componenti negativi aventi rilevanza esclusivamente fiscale relativi alle altre rettifiche "opere e servizi ultrannuali".

IRPEF: Esclusione della no-tax area per i soggetti non residenti (comma 22)

Con la modifica dell'art. 3 del T.U.I.R., si dispone l'esclusione per i soggetti non residenti delle deduzioni spettanti ai sensi degli articoli 11 e 12 (no-tax area) e delle deduzioni per gli oneri familiari.

IRPEF: Incentivo per l'esodo (comma 23)

La norma dispone l'abrogazione del comma 4-bis dell'art. 19 del TUIR, che agevola ai fini dell'Irpef le somme corrisposte ai dipendenti per incentivarne l'esodo.

In particolare, è stata eliminata la possibilità di applicare l'aliquota pari alla metà di quella applicata per la tassazione degli importi relativi al trattamento di fine rapporto nei casi di incentivo all'esodo dei lavoratori. Ciò anche per eliminare alcuni profili di incompatibilità con la normativa comunitaria già segnalati dalla Corte di Giustizia europea.

IRPEF: Redditi diversi - Istituita ritenuta d'acconto su obblighi di fare, non fare,

permettere (comma 24)

Nell'art. 25, comma 1, primo periodo, del DPR n. 600/1973, dopo le parole: <<o nell'interesse di terzi>> sono aggiunte le seguenti: <<o per l'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere,>>.

In tal modo è stata estesa la ritenuta a titolo di acconto, ai sensi del citato art. 25, ai redditi diversi ai sensi dell'art. 67, comma 1, lettera l, del T.U.I.R., derivanti dall'obbligo di fare, non fare o permettere.

In tal senso viene uniformata la disciplina di tassazione dei redditi derivanti dall'obbligo di fare, non fare o permettere con gli altri redditi diversi attraverso l'introduzione della ritenuta a titolo di acconto pari al 20%, ove il soggetto che eroga i compensi rivesta la qualifica di sostituto d'imposta.

IRPEF: Stock options (comma 25 e 26)

Il Legislatore, poiché ha abrogato la lettera g-bis), comma 2, dell'art. 51 del T.U.I.R., ha incluso le plusvalenze da stock option tra i redditi che concorrono alla formazione del reddito da lavoro dipendente, lasciando invariate le normative sull'azionariato diffuso.

Prima della predetta modifica, le plusvalenze da stock option sono assoggettate ad imposta sostitutiva con aliquota pari al 12,50% e non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente, se il prezzo di esercizio della stock options è almeno pari al valore delle azioni stesse alla data dell'offerta e se la partecipazione, i diritti o i titoli posseduti rappresentano una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria o di partecipazione al capitale o al patrimonio non superiore al 10%.

Le stock option vengono, quindi, ora sottoposte a tassazione ordinaria, quale reddito di lavoro dipendente, per la differenza tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e l'ammontare corrisposto dal dipendente.

La neo disposizione (per una svista viene riportato <<di cui al comma 28>>) si applica alle azioni la cui assegnazione ai dipendenti si effettua successivamente alla data di entrata in vigore del D.L. (al 04.07.2006).

IRPEF: Riporto perdite di lavoro autonomo e di imprese minori negli anni successivi (comma 27 e 28)

Mediante la modifica dell'art. 8 del T.U.I.R., sono stati estesi i criteri di imputazione e di deducibilità delle perdite previste per le imprese **commerciali** esercitate in contabilità ordinaria alle perdite da attività commerciale esercitate tramite imprese in contabilità semplificata (ai sensi dell'art. 66 del T.U.I.R.) e a quelle derivanti dall'esercizio di attività di lavoro autonomo (esercenti arti e professioni), anche se esercitate attraverso società semplici e associazione.

In particolare, con la riformulazione dell'art. 8 del TUIR è stato previsto che le perdite dei lavoratori autonomi e delle imprese minori (in contabilità semplificata) siano portate in deduzione dai relativi redditi conseguiti nello stesso periodo d'imposta e che le eventuali eccedenze siano scomutate dai redditi della medesima categoria conseguiti nei periodi d'imposta successivi ma non oltre il quinto.

Le perdite derivanti da redditi d'impresa e di lavoro autonomo prodotti in forma associata, attraverso le società e le associazioni di cui all'art. 5 del TUIR, nome collettivo, accomandita semplice, società semplici nonché quelle derivanti dall'esercizio di arti e professioni, sono imputate ai singoli soci i quali possono dedurle nell'esercizio in cui sono realizzate e, per la parte eccedente, negli esercizi successivi ma non oltre il quinto, dai redditi appartenenti alla stessa categoria di reddito al quale partecipano.

Le suddette disposizioni (la norma cita erroneamente: Del comma 30) si applicano ai redditi e alle perdite realizzati dal 2006 (periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto).

Modifiche sulle modalità di determinazione del reddito dei professionisti (comma 29)

Nell'art. 54 (relativo alla determinazione del reddito dei lavoratori autonomi) del TUIR, dopo il comma 1 vengono aggiunti ulteriori commi.

In pratica, taluni casi previsti nel trattamento tributario riservato alle imprese sono stati assimilati anche nel settore degli esercenti arti e professioni.

In particolare, si dispone che concorrono a formare il reddito professionale:

- le plusvalenze e le minusvalenze dei beni strumentali, esclusi gli immobili e gli oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione, se:

a) sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso;

b) sono realizzate mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni;

c) i beni vengono destinati al consumo personale o familiare dell'esercente l'arte o la professione o a finalità estranee all'arte o professione.

Fino all'entrata in vigore del D.I. n. 223/2006 il professionista poteva fare uscire dallo studio un bene strumentale (calcolatrice, computer, mobile, ecc.) senza particolari problemi di dovere calcolare l'eventuale plusvalenza dovuta, adesso, invece, deve farlo.

La neo norma stessa considera plusvalenza o minusvalenza la differenza, positiva o negativa, tra il corrispettivo o l'indennità percepiti e il costo non ammortizzato o, in assenza di

corrispettivo, la differenza tra il valore normale del bene e il costo non ammortizzato.

Ulteriore novità per i professionisti è data dalla circostanza che sempre dal 04.07.2006 concorrono a formare il reddito professionale i corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali comunque riferibili all'attività artistica o professionale.

Pertanto, gli importi ricevuti per la cessione dello studio professionale (con tutta la clientela), o comunque di elementi immateriali relativi all'attività professionale (ad es. il marchio eventuale dello studio) vengono tassati alla stessa stregua dei compensi incassati per i lavori di natura professionale.

Viene, infine, prevista l'integrale deducibilità (e non più nel limite di deducibilità del 2% dei compensi percepiti) delle spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi **qualora sostenute dal committente per conto del professionista e da questi addebitate in fattura**. Tali spese sono intestate al committente (con l'indicazione del professionista che ha usufruito della prestazione o della somministrazione)

Viceversa, rimangono le attuali limitazioni alla deducibilità, se, invece, è il professionista stesso che sostiene direttamente tali spese (intestate direttamente al professionista), come nel caso che il professionista si rechi al ristorante per finalità personali (si applica il limite del 2%), oppure invitando dei propri clienti (in tale eventualità, trattandosi di spese di rappresentanza si applica il limite di deducibilità del 1%).

Reddito da lavoro dipendente all'estero: Interpretazione autentica (comma 30)

Si dispone che in deroga all'art. 3 della L. n. 212/2000, le norme di cui al comma 10 dell'art. 165 del TUIR vanno riferite anche ai crediti d'imposta relativi ai redditi di cui al comma 8-bis dell'art. 51 del medesimo TUIR.

Con tale procedimento (si tratta di una interpretazione autentica della norma) viene chiarito che

in caso di reddito calcolato convenzionalmente in misura ridotta, in base all'art. 51, comma 8-bis, del TUIR, il prestatore di lavoro all'estero fruisce, per le imposte pagate all'estero, di un credito d'imposta non pieno, ma proporzionale al reddito determinato ai sensi del predetto art. 51, comma 8-bis.

Campione d'Italia (comma 31)

Viene abrogato l'art. 188 del TUIR. Detta abrogazione elimina la possibilità per i soggetti aventi domicilio fiscale presso il comune di Campione d'Italia di usufruire ai fini della dichiarazione dei redditi del tasso di cambio agevolato stabilito ogni triennio dal Ministero delle Finanze per i redditi fino a 200.000 franchi svizzeri.

Deducibilità di contributi e indeducibilità di tributi in caso sospensione dei termini per calamità naturali (comma 32 e 33)

Il comma 32 dell'art. 36 del D.L. n. 223/2006 ha chiarito la disciplina tributaria dei contributi il cui versamento è sospeso in conseguenza di calamità naturali. I

n particolare, è diretta ad evitare il rischio "del doppio beneficio di non concorrenza alla base imponibile nell'anno di sospensione e di deduzione nell'anno di pagamento del contributo. La norma transitoria, in modo speculare, vuole invece evitare la doppia penalizzazione per chi non ha dedotto il contributo nel periodo d'imposta di sospensione.

In particolare, la disposizione prevede che nei periodi di imposta in cui i termini di versamento di contributi deducibili dal reddito o che non concorrono a formarlo sono sospesi in conseguenza di calamità pubbliche, resta ferma la deducibilità degli stessi, se prevista da disposizioni di legge.

Ma detti contributi non possono essere poi ulteriormente dedotti o esclusi dal reddito nel periodo di imposta in cui sono versati.

In via transitoria detti contributi sono dedotti o esclusi dal reddito nei periodi di imposta in cui sono versati solo se la deduzione o esclusione dal reddito non sia già stata effettuata nei periodi di imposta, antecedenti a quello di entrata in vigore della presente norma, in cui il versamento degli stessi e' stato sospeso in conseguenza di calamità pubbliche.

Sono abrogati:

- l'art. 13, comma 1 della L. n. 449/1997;

- l'art. 11 della L. n. 28/1999 (deducibilità di imposte e contributi non pagati per differimento di termini) ;

- l'art. 28 della L. n. 133/1999 (disposizioni interpretative) ;

- l'art. 3, comma 2-bis, del D.L. n. 791/1985, convertito in L. n. 46/1986.

Acconto IRES da pagare considerando le novità introdotte con il D.L. n. 223/2006 (comma 34)

In deroga all'art. 3 della L. 27.7. 2000, n. 212, nella determinazione dell'acconto dovuto ai fini dell'imposta sul reddito delle società (IRES) per il periodo di imposta in corso al 04.07.2006 (data di entrata in vigore del D.L.), si deve prendere, come imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando già le disposizioni del D.L. n. 223/2006.

Se sono poi dovute differenze o conguagli vanno versati insieme alla seconda o all'unica rata dell'acconto IRES.

In sostanza, i soggetti IRES devono rifare il bilancio dell'anno precedente (dato di base), devono poi effettuare le variazioni in aumento e in diminuzione in seno al modello Unico SC o enc, e così via, tutto ciò per tenere conto delle novità di determinazione del reddito fiscale di detti contribuenti, naturalmente, come capita di sovente, in barba alla semplificazione voluta dallo statuto del contribuente.

LUGLIO 2006

Copyright © 2020 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l